

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v. Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro

Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro

- Consulente del Lavoro Dott.ssa Cristina Fantuzzi

Via Pier Carlo Cadoppi, 14 42124 REGGIO EMILIA (RE) Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrara, 3 43121 PARMA (PR)

Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail <u>labour@labourconsulting.com</u> Pec labourconsulting@legalmail.it Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 17 novembre 2021

OGGETTO: DL 146/2021 - Importanti novità in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Con il c.d. "decreto fiscale" (DL 146/2021), in vigore dal 22 ottobre 2021 e già oggetto di prima analisi da parte del nostro Studio con Newsletter 50-2021, sono state anche introdotte rilevanti novità in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo scopo delle novità introdotte è quello di:

- ✓ intervenire più efficacemente nei casi di mancata adozione delle misure di prevenzione o di utilizzo di lavoratori non regolari;
- agevolare l'attività di vigilanza da parte dei competenti organi;
- estendere le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (con conseguente aumento dell'organico) destinando un ingente investimento in tecnologie informatiche volto ad assicurare un migliore coordinamento dei soggetti competenti alle verifiche del rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

In particolare, preme evidenziare i nuovi e modificati ambiti nei quali, in presenza di violazioni riscontrate e riconducibili alla norma, gli Ispettori incaricati alle verifiche possono disporre la sospensione dell'attività imprenditoriale.

Tali Ispettori incaricati sono: Ispettori del Lavoro, Ispettori delle Aziende Sanitarie Locali, ovvero - nel solo caso delle materie legate alla prevenzione incendi - il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

#### Sospensione dell'attività imprenditoriale

La nuova disciplina in materia di sospensione dell'attività (già presente nel TU sicurezza - d.lgs. 81/2008) prevede ora che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta il provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale nelle seguenti occasioni:

- quando riscontra che almeno il 10% (anziché il 20% come in precedenza ed escludendo l'ipotesi di azienda con un unico lavoratore impiegato nell'impresa) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato irregolarmente, al momento dell'accesso ispettivo, ossia in mancanza della preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (modello Unilav);
- nonché, a prescindere dal settore di intervento, nei casi di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, di cui all'Allegato I al decreto (Allegato I che si riporta in calce alla presente Newsletter).

### Il provvedimento di sospensione è adottato in riferimento:

- alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni;
- o, alternativamente
  - alla parte dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 (Mancata formazione ed addestramento) e 6 (Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale

contro le cadute dall'alto) dell'Allegato I; in tal caso, l'attività imprenditoriale può continuare, ma i lavoratori interessati dovranno essere sospesi dal lavoro, pur conservando tutti i loro diritti.

Insieme al provvedimento di sospensione, l'INL può imporre **specifiche misure** volte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

La revoca del provvedimento di sospensione – una volta disposto da parte dell'amministrazione che lo ha adottato – viene concessa alle seguenti condizioni (ferme restando ulteriori conseguenze sanzionatorie, economiche e responsabilità legate alla violazione specifica):

- a) la regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente (ossia non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria) anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (per esempio visite mediche obbligatorie);
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2,500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto
- indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Si invitano tutti i Clienti a valutare le gravi conseguenze derivanti dalle irregolarità segnalate, al fine di una verifica della situazione aziendale in essere, anche coinvolgendo i Consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che sono stati specificamente incaricati per questa materia.

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per approfondimenti.

Cordiali saluti.

Labour Consulting srltp

## ALLEGATO I

# (articolo 14, comma 1, TU sicurezza) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività

|    | FATTISPECIE   | IMPORTO SOMMA<br>AGGIUNTIVA                 |
|----|---|---|
| 1  | Mancata elaborazione del documento di valutazione<br>dei rischi   | Euro 2.500                                  |
| 2  | Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione  | Euro 2.500                                  |
| 3  | Mancata formazione ed addestramento   | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 4  | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile  | Euro 3.000                                  |
| 5  | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)   | Euro 2.500                                  |
| 6  | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto  | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 7  | Mancanza di protezioni verso il vuoto   | Euro 3.000                                  |
| 8  | Mancata applicazione delle armature di sostegno,<br>fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione<br>tecnica di consistenza del terreno              | Euro 3.000                                  |
| 9  | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di<br>disposizioni organizzative e procedurali idonee a<br>proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000                                  |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di<br>disposizioni organizzative e procedurali idonee a<br>proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi  | Euro 3.000                                  |
| 11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed<br>indiretti (impianto di terra, interruttore<br>magnetotermico, interruttore differenziale)                 | Euro 3.000                                  |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica<br>dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di<br>controllo                                      | Euro 3.000                                  |